

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 10 novembre 2022

23) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI SCHIONA, CIPRIANI, CORCIONE, SALCE)

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dall'avv. * la quale chiede se sia compatibile con l'esercizio della professione forense ricoprire la qualità di socio di una Srl con quote sociali paritarie tra i soci;
- udita la relazione del Consigliere Corcione;
- ribadito che non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti;
- ritenuto che la richiesta di parere ha, tuttavia, portata generale, osserva quanto segue.

In ordine al quesito formulato, dovrà farsi riferimento all'art. 18, lettera c), Legge Professionale, in cui è stabilito che la professione di avvocato sia incompatibile *“con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione”*.

Tra le incompatibilità elencate dalla norma, dunque, non è prevista l'assunzione della qualifica di mero socio di una società di capitali.

Secondo il Consiglio Nazionale Forense, anche la carica di presidente del consiglio di amministrazione appare compatibile con l'esercizio della professione forense e con l'iscrizione all'Albo in difetto di attribuzione o delega, per statuto sociale o successiva deliberazione, di poteri di gestione della società (CNF 20 settembre 2000, n. 90; CNF 12 novembre 1996, n. 159).

Risultano compatibili con l'esercizio della professione forense, altresì, le condizioni di socio o di presidente o di componente del consiglio di amministrazione di una società commerciale di capitali, quando ciò comporti compiti interni o meramente rappresentativi (CNF 26 giugno 2003, n. 165).

Nello stesso senso si è espressa la Corte di Cassazione, che ha inquadrato nell'ipotesi di *“esercizio di commercio in nome altrui”* l'assunzione della carica di amministratore delegato di una società commerciale quando tale carica, in forza dell'atto costitutivo o di delega del consiglio di amministrazione, comporti effettivi poteri di gestione e di rappresentanza (Cass., S.U., 5 gennaio 2007, n. 37; Cass., S.U., 24 marzo 1977, n. 1143).

Pertanto, secondo giurisprudenza costante, l'assunzione da parte dell'avvocato della mera condizione di socio di una società di capitali appare consentita e deontologicamente legittima, sempre che l'avvocato non eserciti poteri di gestione con rilevanza esterna, nemmeno per interposta persona, e che quindi si astenga effettivamente dallo svolgere attività commerciale.

Può pertanto affermarsi che il discrimine è rappresentato dalla circostanza secondo cui il professionista, pur ricoprendo una carica all'interno di una società, sia o meno dotato di poteri di gestione della medesima società.

I principi normativi sopra richiamati devono essere, poi, inquadrati necessariamente insieme ad una lettura orientata dell'art. 6 del C.D.F., il quale espressamente statuisce che l'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.

L'art. 18 citato pone, in definitiva, un sicuro discrimine oltrepassato il quale diviene incompatibile la situazione descritta con l'esercizio della professione forense: ciò che non è consentito all'avvocato nell'ambito dell'amministrazione di una società di capitali è l'effettivo, concreto uso di poteri gestori, in modo autonomo.

Nel caso che ci occupa e nei termini di cui al quesito formulato, l'avvocato che ricopra il ruolo di socio di una Srl appare di per sé compatibile con l'esercizio della professione forense.

Il presente parere si assume come mera interpretazione di principio, senza che la medesima possa ritenersi rilevante ovvero prevalente rispetto ad un eventuale diverso opinamento da parte dell'organo titolare del potere disciplinare, essendo comunque rimessa alla sensibilità dell'iscritto ogni decisione in merito alle situazioni nelle quali viene a trovarsi.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario

F.to Avv. Daniela Terreri

Il Presidente

F.to Avv. Giovanni Di Bartolomeo